

STATUTI ASPS

Articolo 1 – Nome e sede

Con il nome di "Associazione svizzera di fisioterapia dello sport" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice civile svizzero, detta in seguito l'Associazione. La sede dell'Associazione è presso il domicilio del Presidente.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione ha il seguente scopo:

- Promuovere la fisioterapia dello sport presso gli sportivi in generale e gli sportivi d'élite,
- Promuovere la fisioterapia dello sport presso i fisioterapisti in Svizzera,
- Promuovere la fisioterapia dello sport presso le istanze sportive in Svizzera e all'estero, nonché presso i diversi partners del settore medico,
- Definire le competenze in base a criteri di qualità e incoraggiare la formazione continua,
- Promuovere l'integrazione dei fisioterapisti dello sport in seno alle commissioni mediche delle federazioni sportive, dei clubs sportivi,
- Promuovere un'etica e una deontologia in materia di fisioterapia dello sport,
- Promuovere la ricerca nel campo della fisioterapia dello sport.

L'Associazione può intervenire presso terzi a nome dei propri membri collettivamente per questioni legate agli scopi della medesima.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 – Membri

Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone:

- a) sono in possesso di un diploma di fisioterapia riconosciuto dalla SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione)
- b) titolari di un'autorizzazione per la pratica della fisioterapia rilasciata dal Dipartimento cantonale della salute pubblica
- c) che hanno seguito una formazione post grado in fisioterapia dello sport e/o che hanno un'esperienza pratica nel campo della fisioterapia dello sport giudicata sufficiente dal Comitato (attestazione scritta del club o dell'associazione sportiva)

Il Comitato decide sull'ammissione di membro attivo o passivo (membro Senior > 65 anni). Un membro passivo è un membro che non esercita più la professione e/o si è ritirato.

Il titolo di membro onorario è attribuito dall'Assemblea generale.

Solo le persone fisiche possono diventare membri dell'Associazione.

Articolo 5 – Ammissioni

L'ammissione può avvenire solo mediante domanda scritta e presentazione della documentazione richiesta. La decisione spetta al Comitato.
Quest'ultimo può respingere una domanda d'ammissione senza indicarne i motivi.
L'ammissione implica l'accettazione degli statuti dell'Associazione.

Articolo 6 – Dimissioni

Le dimissioni possono essere inoltrate per iscritto al Comitato unicamente per il 31 dicembre, mediante un preavviso di tre mesi.
Le dimissioni possono essere accettate con effetto immediato unicamente in caso di forza maggiore o di partenza definitiva. In questo caso la quota sociale è dovuta fino al 31 dicembre.

Articolo 7 – Esclusione

L'esclusione di un membro può essere pronunciata dall'Assemblea generale quando il comportamento di quest'ultimo è tale da arrecare pregiudizio materiale o morale all'Associazione.
L'esclusione può avvenire d'ufficio quando un membro non adempie ai propri obblighi finanziari verso l'Associazione, dopo la messa in mora per lettera raccomandata e l'assegnazione di un ragionevole termine di pagamento.

Articolo 8 – Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde:

- con le dimissioni,
- con la morte,
- con l'esclusione, conformemente all'art. 7.

Articolo 9 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione consistono in:

- tasse sociali,
- entrate diverse provenienti da attività quali l'organizzazione di congressi, corsi di formazione continua,
- donazioni e legati.

Articolo 1 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale,
- Il Comitato,
- Il Segretariato,
- L'Organo di controllo.

Articolo 11 – L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è composta dai membri ed è il potere supremo dell'Associazione.

Essa viene convocata dal Comitato almeno una volta all'anno in via ordinaria o quando un quinto dei membri lo richiede.

Ogni membro ha diritto a un voto. Tutte le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri presenti. Per la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione è invece necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

L'Assemblea generale è competente per:

- Eleggere il Presidente e gli altri membri del Comitato,
- Fissare la tassa sociale,
- Approvare i conti annuali e il rapporto di gestione,
- Nominare i revisori dei conti,
- Nominare l'Organo di controllo,
- Modificare gli statuti e pronunciare lo scioglimento dell'Associazione secondo le condizioni previste all'art. 11.

Articolo 12 – Il comitato

Il Comitato è composto da 7 a 9 membri che vengono nominati per un periodo di tre anni. Questi sono rieleggibili.

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha segnatamente le competenze seguenti:

- Gestione e rappresentazione dell'Associazione,
- Creazione di commissioni e nomina dei relativi membri,
- Organizzazione, sviluppo e sorveglianza delle attività e dei compiti definiti negli scopi dell'Associazione.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigono.

Il Comitato dovrà rappresentare le diverse regioni linguistiche della Svizzera.

Il Comitato è responsabile davanti all'Assemblea generale della gestione generale e finanziaria, dello sviluppo dell'Associazione e dei compiti non espressamente attribuiti all'Assemblea generale. Se il Comitato lo ritiene necessario può attribuire dei mandati a delegazioni o a terzi.

Articolo 13 – Segretariato

Esso viene scelto dal comitato ed ha segnatamente i seguenti compiti:

- Partecipazione alle sedute del Comitato di cui ne redige un verbale,
- Partecipazione all'Assemblea generale di cui ne redige un verbale,
- Partecipare e svolgere i compiti confidatigli dal Comitato.

Articolo 14 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo esamina i conti annuali, redige e presenta il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

L'Assemblea generale designa un contabile o una società fiduciaria in qualità di Organo di controllo, nominato per un anno e rieleggibile.

L'esercizio annuo dell'Associazione termina il 31 dicembre.

Articolo 15 – Rappresentazione dell'Associazione

Il Presidente, il Tesoriere, un membro del Comitato e il/la Segretario/a rappresentano l'Associazione verso i terzi mediante firma collettiva a due, nell'ambito dei mandati che gli vengono conferiti dall'Assemblea generale.

Articolo 16 – Responsabilità

La responsabilità dell'Associazione è limitata al patrimonio sociale. Qualsiasi responsabilità personale dei membri è esclusa.

Articolo 17 – Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano gli art. 60 e ss. del Codice civile svizzero.

ASFS – SVSP, gennaio 2023